

DISEGNO DI LEGGE:

"Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali".

Relazione della Presidenza del Consiglio.

## RELAZIONE

Legittimo corollario all'espletamento di un mandato per munus publicum è costituito dalla esigenza che l'investito sia garantito, da parte dell'Amministrazione, per gli infortuni connessi alla carica e rivenienti da rischi professionali ed extraprofessionali.

Si rende pertanto necessario che il Consiglio regionale proceda, in analogia a quanto già operato dalla Regione Veneto ( legge regionale n. 9 del 10 marzo 1973 ), dalla Regione dell'Emilia-Romagna ( legge regionale n. 9 del 23 gennaio 1973 ) e dalla Regione Piemonte ( legge regionale n. 8 del 25 marzo 1974 ), all'approvazione di una legge regionale che disponga in tal senso.

A tanto provvede la presente proposta di legge che prevede all'art. 1 la istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio per i Consiglieri per cause connesse e non all'espletamento del mandato consiliare.

L'art. 2 contempla la convenzione da stipularsi con un Istituto assicurativo di comprovata solidità con i massimali indicati nell'articolo stesso.

L'art. 3 dispone che il 30 % del premio di assicurazione farà carico ai consiglieri mentre il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.

L'art. 4 prevede la copertura degli oneri finanziari per la esecuzione della proposta di legge.

#### Art. 1

E' istituita l'assicurazione obbligatoria contro i ri  
schi da infortunio, in favore dei consiglieri regionali.

L'assicurazione copre gli infortuni che i consiglieri  
possono subire nel corso del mandato consiliare per cause con  
nesse con il suo esercizio o per ogni altra causa.

#### Art. 2

Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivala  
sa, è cumulativo e prevede le seguenti indennità:

£. 100.000.000 in caso di invalidità permanente

£. 100.000.000 in caso di morte

£. 25.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La convenzione con un istituto assicurativo di comprova  
ta solidità, scelto a licitazione privata, è stipulata dal Pres  
idente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di  
Presidenza.

#### Art. 3

Il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico  
dei singoli consiglieri, il residuo 70% è posto a carico del  
bilancio regionale.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in £. 8.000.000 fa carico, per l'esercizio 1974, al Cap. 247 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 1974 con l'istituzione del seguente capitolo: Titolo 1 - Sez. 1<sup>^</sup> - Rub. II Cap. 7 bis - Assicurazione ai Consiglieri regionali £. 8.000.000.

Per gli esercizi successivi, il capitolo di spesa corrispondente verrà iscritto nei rispettivi bilanci.